

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE DELLA S.C. FARMACIA DA PARTE DI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E CONTESTUALE FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA (coorte 2018/2019 - anno di inizio attività 2019/2020)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera con sede in , via Pietro Giuria 9, in persona del Direttore, Prof.ssa Roberta FRUTTERO, nata a Torino il 14/12/1952, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 23.7.2013

E

L'Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino, in prosieguo d'atto denominata "Azienda", Partita IVA 09059340019 avente sede legale in Torino vi Magellano 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Maurizio Gaspare Dell'Acqua, nato a Torino 16/03/1956 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati che operino in campi di attività compatibili con l'attività didattica da affidare e che siano convenzionati con l'Università;
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è interesse generale delle strutture di servizio sanitario di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, ha disciplinato il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;

CONSIDERATO CHE

- La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Torino ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento dell’attività di tirocinio per 4 anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 - COORTE 2018/2019 - e comunque fino all’eventuale rinnovo della Convenzione;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e il Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco con deliberazioni rispettivamente del 03/10/2019 e del 22/11/2019, hanno giudicato idonea, ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico, la struttura in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L’Azienda si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività pratiche professionalizzanti.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all’integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti;
- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

Art. 2 - Modalità tirocinio

Dal momento che la formazione degli specializzandi comprende attività didattica frontale, seminariale e attività pratiche professionalizzanti sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo previsto dall’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia

Ospedaliera, resta inteso che l'accertamento dell'impegno orario degli specializzandi è demandato all'Azienda che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento, con le attività specifiche dell'Azienda/Istituto.

Art. 3 - Collaborazioni alla didattica

L'Università potrà avvalersi, nelle forme previste dalla normativa vigente, del personale esperto appartenente all'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative.

L'Università – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - si dichiara disponibile a fornire, con le modalità e le forme da concordare, previa sottoscrizione di apposito atto, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, formativo nonché editoriale e divulgativo promosse dalla struttura ospitante.

Art.4 – Borse di studio

L'Azienda si impegna a finanziare n. 1 borsa di studio di € 12.300 per ognuno dei quattro anni di durata legale della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera , secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 7 - comma secondo della legge 30 novembre 1989 numero 398, nell'ambito dei posti complessivi disponibili presso la Scuola come previsto dall'art. 2 - comma primo e secondo del D.P.R. 10/03/1982 n. 162.

L'Azienda si impegna a versare l'importo dovuto a seguito di aumenti della borsa di studio stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

L'Azienda si impegna altresì ad erogare la somma forfettaria, per ogni anno di durata del corso, di € 1.000,00 per ciascuna borsa quale contributo alle spese sostenute dall'Università.

La somma complessiva (13.300 euro) sarà erogata al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera all'inizio di ogni anno solare per mezzo di bonifico bancario sul c/c di contabilità speciale per il settore pubblico n. 0037135 specificando la seguente causale:

D215 N. 1 BORSE SSFO –ANNO 2019/2020 - coorte 2018/2019 - specificando il nome dello specializzando e l'annualità alla quale si riferisce (dalla prima alla quarta annualità).

Art. 5 - Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi con l'attività formativa e didattica specifica.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda/istituto si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli specializzandi frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), lo specializzando è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

In riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso l'Azienda, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, l'Azienda, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

L'Azienda si impegna a formare e informare ogni specializzando circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque durante la permanenza presso il soggetto ospitante, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

Sorveglianza sanitaria - Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziata la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, l'Università:

- effettua la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti;
- invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni;
- valuta l'idoneità alla "mansione specifica" ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'art. 41, del citato D.Lgs. n 81/2008.

Le attività di cui al periodo precedente sono effettuate dal Medico Competente (o dal Medico Autorizzato ove necessario) nominato dall'Università degli Studi di Torino in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n. 81/2008.

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia agli studenti e in copia al Coordinatore Teorico/Pratico/Direttore delle Attività Didattiche. Ulteriore copia del giudizio di idoneità alla mansione viene trasmessa al soggetto ospitante qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

Ove la valutazione dei rischi non ne evidenzi la necessità, la sorveglianza sanitaria è vietata ai sensi della legislazione vigente.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Azienda si impegna a non richiedere agli specializzandi il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che l'Azienda intrattiene con gli specializzandi non costituiscono rapporti di lavoro. Lo specializzando non può vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 7 - Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- all'osservanza del codice di comportamento dell' Azienda
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 8 - Oneri

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà all'Università alcun onere finanziario aggiunto.

Art. 9 - Validità

La presente convenzione ha validità per 4 anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (coorte di riferimento 2018/2019) e comunque fino all'eventuale rinnovo della Convenzione.

Art. 10 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è esente da bollo a norma dell'art. 1 della legge n. 868 del 1970.

Essa sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Il Direttore

Prof.ssa Roberta FRUTTERO

Per Ospedale Mauriziano di Torino

Direttore Generale Dott. Maurizio Gaspare Dell'Acqua